CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114
TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
10/10/2013 U-rsp/5347/2013

U-AZ/13

Circ. n. 278/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri – Regolamento approvato nella seduta del 23 novembre 2012 - problemi applicativi – primi chiarimenti

Con la presente, a seguito delle numerose richieste di indicazioni pervenute, si intendono fornire alcuni chiarimenti applicativi circa l'istituzione ed il funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali di cui al Regolamento approvato dal CNI nella seduta del 23 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.22 del 30 novembre 2012 (v. la circolare CNI 5 dicembre 2012 n.151).

Il tutto ferma restando l'autonomia dei singoli Consigli in materia disciplinare e nel predisporre le misure organizzative necessarie per dare attuazione alle prescrizioni normative e fatte salve eventuali diverse valutazioni del Ministero della Giustizia.

I principali nodi problematici riguardano 1) la disciplina transitoria nel passaggio della funzione disciplinare dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio di disciplina ; 2) l'articolazione interna ed il funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali ; 3) il ruolo del Presidente del Consiglio di disciplina ; 4) la possibilità di riunioni plenarie dei diversi Collegi di disciplina.

1) LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE

Un primo dubbio è sorto per quanto riguarda la disciplina transitoria dell'esercizio della funzione disciplinare, alla luce del disposto dell'art.7 del Regolamento di disciplina.

Ferma restando l'autonomia di ogni singolo Consiglio al riguardo, ad avviso del CNI i procedimenti disciplinari **pendenti** alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriale *sono trasferiti al Consiglio di disciplina*, fatte salve eventuali necessità di rinnovazione istruttoria, stabilite discrezionalmente dal medesimo Consiglio di disciplina.

Ovviamente, finché non si sarà avuto l'insediamento ufficiale del nuovo Consiglio di disciplina (per l'individuazione di tale momento v. il comma 7 dell'art.5 del Regolamento di disciplina), la funzione disciplinare resterà regolata dalle regole generali ("in conformità alle disposizioni vigenti"), con l'avvertenza che dalla data di insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine territoriale (e quindi dalla scadenza del precedente Consiglio dell'Ordine) si determinerà l'impossibilità di operare, **anche sotto il profilo disciplinare**, da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale uscente.

Per quanto riguarda il nuovo Consiglio dell'Ordine territoriale, esso non potrà svolgere funzioni disciplinari (a differenza del vecchio) per effetto del **principio generale della distinzione e separazione tra funzione disciplinare e funzione amministrativa**, introdotto dalla riforma delle professioni (art.3, comma 5, lettera *f*), decreto-legge n.138/2011, come convertito dalla legge n.148/2011). Il neoeletto Consiglio dell'Ordine territoriale, infatti, a seguito della riforma citata, a partire dall'ultima tornata elettorale ha perso la titolarità di tale funzione

disciplinare, mantenendo soltanto compiti in senso lato amministrativi.

2) ARTICOLAZIONE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

E' bene chiarire una volta per tutte, visti i fraintendimenti da talune parti intervenuti, che i Consigli di disciplina sono di regola[1] organizzati al loro interno in **Collegi di disciplina**, formati sempre da n. 3 componenti (anche i componenti del Consiglio di disciplina – come quelli del Consiglio dell'Ordine territoriale – si chiamano **consiglieri**).

E che **la funzione disciplinare è** concretamente **esercitata dai Collegi di disciplina, ovvero da collegi composti da tre persone** (il testo dell'art.2, comma 3, del Regolamento è chiaro in tal senso).

C'è stato quindi un cambiamento formale e sostanziale rispetto al precedente sistema, in cui il Consiglio dell'Ordine nella sua interezza valutava e decideva ogni procedimento disciplinare.

Adesso non è più così, perché la norma dice espressamente, senza possibilità di dubbio, che "**I Collegi di disciplina** ... **sono deputati a** istruire e **decidere** sui procedimenti loro assegnati". Si passa quindi da un collegio giudicante formato da – di regola - n.11 Consiglieri[2] ad un collegio giudicante formato sempre da n.3 Consiglieri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.

Riassumendo :

a) I Collegi di disciplina sono articolazioni interne dei Consigli di disciplina territoriali ;
b) Una volta formati, istruiscono e decidono *in autonomia* sui casi loro assegnati ;

[1] Il testo dell'art.8, comma 2, del DPR 7 agosto 2012 n.137 afferma che vanno istituiti Collegi di disciplina nei Consigli di disciplina territoriale con più di 3 componenti. Nel caso degli Ingegneri questo accade sempre. (Ricordiamo che il DPR 137 si applica anche ad altre professioni).

[2] In realtà il numero di Consiglieri dipende dal numero degli iscritti all'albo (*ex* art.2 DPR 169/2005) e può variare da un minimo di 7 ad un massimo di 15.

c) La ripartizione dei consiglieri tra i singoli Collegi di disciplina, e quindi la formazione dei Collegi medesimi, è effettuata dal Presidente del Consiglio di disciplina ;
d) In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine (qualora designati);
e) Il numero dei componenti provenienti dalla sezione B dell'albo, all'interno dei Consigli di disciplina, è almeno pari al numero dei consiglieri della sezione B all'interno del corrispondente Consiglio dell'Ordine territoriale ;
f) Ne deriva che di regola ci sarà (in attesa dell'incremento futuro) *un consigliere proveniente dalla sezione B che entrerà a far parte di un Collegio di disciplina, assieme a 2 consiglieri della sezione A, oppure ad un consigliere della sezione A e ad un membro esterno* (a seconda dei casi) ;
g) **I giudizi disciplinari relativi a iscritti alla sezione B dell'albo** (Ingegneri iuniores) sono assegnati *d'ufficio* al Collegio giudicante composto da almeno un consigliere proveniente dalla sezione B dell'albo ;
h) **In caso di mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo** i giudizi disciplinari riguardanti iscritti alla sezione B sono assegnati al Consiglio di disciplina dell'Ordine territorialmente più vicino, "che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla sezione B dell'albo" (art.5, comma 2, del regolamento).

Con specifico riguardo ai giudizi disciplinari che coinvolgono iscritti alla sezione B preme quindi mettere in evidenza – a scanso di equivoci – che **al Collegio di disciplina comprendente il consigliere appartenente alla sezione B dell'albo sono obbligatoriamente assegnati tutti i procedimenti disciplinari che riguardano gli iscritti alla sezione B**. Ovviamente, non essendovi alcuna limitazione nella normativa al riguardo, **tale Collegio potrà esaminare e decidere anche le questioni disciplinari che coinvolgono iscritti alla sezione A dell'albo** (la "riserva di giurisdizione", nel nuovo Regolamento, è attenuata e vale solo in una direzione).

Non è pertanto *corretto richiamare in senso contrario la precedente disciplina, contenuta nel DPR 8 luglio 2005 n.169*, perché è evidente che la nuova regolamentazione – contenuta nel DPR 7 agosto 2012 n.137 e nel Regolamento di disciplina, adottato dal CNI previo parere vincolante del Ministero Vigilante – ha preso il posto della precedente, per le parti incompatibili o regolate *ex novo*.

D'altronde, la disciplina contenuta nel DPR 169/2005 era anche antecedente la riforma delle professioni avvenuta a partire dal 2011 e quindi non tiene conto del nuovo principio ivi contenuto, la già citata *separazione tra funzioni disciplinari e funzioni amministrative.*

Si coglie intanto l'occasione per rammentare – in questa fase di predisposizione degli elenchi dei candidati da trasmettere al Presidente del Tribunale **entro 60 giorni dalla data di insediamento dei nuovi Consigli degli Ordini** (art.7, comma 1, del Regolamento) – che i Consigli degli Ordini territoriali devono selezionare i candidati prescelti **con delibera motivata**, "*esaminati i rispettivi curricula*".

Ovvero la lettera della norma indica chiaramente che occorre affiancare una motivazione alla scelta dei nominativi da indicare al Presidente del Tribunale. Trattasi, peraltro, di un obbligo direttamente collegato all'esercizio della potestà valutativa riservato ai Consigli degli Ordini nell'ambito della procedura di selezione dei soggetti candidati a far parte dei Consigli di disciplina. Pertanto, ai fini del relativo assolvimento, sarà sufficiente che la motivazione in argomento faccia riferimento al possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico, all'esito della verifica effettuata dal Consiglio dell'Ordine sulla base dei *curricula* ricevuti.

Ovviamente di tale motivazione andrà fatta menzione, sia sul sito Internet dell'Ente (*ex* art.5, comma 4, del Regolamento di disciplina), sia nella comunicazione dell'elenco al Presidente del Tribunale (*ex* art.5, comma 5, del Regolamento), a fini di trasparenza e pubblicità della scelta effettuata, in base al *curriculum* da allegarsi ad ogni candidatura selezionata.

Come noto, poi, la normativa (art.5, comma 1) impone espressamente che **il numero complessivo dei candidati segnalati dall'Ordine territoriale** nell'elenco **sia pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale dovrà designare**.

Non è previsto invece un termine rigido entro cui il Presidente del Tribunale deve pronunciarsi, il Regolamento di

disciplina limitandosi solamente a stabilire che **il Presidente del Tribunale provvede a nominare** "*senza indugio*" **i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale**, interni ed esterni all'Ordine, **sulla base dei rispettivi *curricula* professionali.**

Al Presidente del Tribunale va quindi chiaramente inviato anche il *curriculum* di ogni candidato preselezionato.

Si richiamano pertanto gli Ordini, nella predisposizione degli elenchi di candidati da proporre al Presidente del Tribunale, al pieno e rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel "*Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri*", qui richiamate, al fine di evitare future contestazioni e possibili ricorsi giurisdizionali.

Allo stesso modo si sottolinea nuovamente che **l'elenco dei candidati preselezionati dal Consiglio dell'Ordine va** senza indugio **pubblicato sul sito Internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale** in formato aperto e liberamente accessibile, "con collegamento ben visibile nella pagina principale" (art.5, comma 4, del Regolamento) e **lo stesso** deve avvenire **per l'elenco dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale nominati dal Presidente del Tribunale** (art.5, comma 6).

Si rimarca tale adempimento perché non risulta che tutti gli Ordini territoriali abbiano provveduto a trasmettere tale documentazione al CNI per la pubblicazione sul sito Internet www.tuttoingegnere.it. *Si sollecitano quindi i Consigli degli Ordini interessati a mettersi in regola urgentemente con tale prescrizione.*

Si ricorda, infine, che possono essere designati anche soggetti non iscritti all'albo degli Ingegneri, nei limiti di *un terzo* dei componenti l'elenco dei candidati, previa acquisizione della loro disponibilità e con esame dei rispettivi *curricula*, tra gli appartenenti agli iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni giuridiche e tecniche, gli esperti in materie giuridiche o tecniche e i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche in pensione.

3) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Alcuni dubbi sono stati prospettati circa il ruolo del Presidente del Consiglio di disciplina territoriale e il suo essere parte dei Collegi di disciplina.

Innanzitutto si rammenta che **l'individuazione del Presidente del Consiglio di disciplina** territoriale **avviene in automatico**, attraverso un criterio oggettivo : *è il componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo*, se non vi sono componenti esterni ; altrimenti, in presenza anche di un solo membro esterno, è il componente "*con maggiore anzianità anagrafica*" (art.2, comma 2, del Regolamento di disciplina).

Appare evidente che si è voluta privilegiare l'esperienza professionale, per il soggetto cui affidare compiti così delicati e che richiedono doti di saggezza, temperanza e autorevolezza.

Allo stesso tempo, non è dalla normativa espressamente richiesta l'appartenenza alla sezione A dell'albo, a differenza di quanto avviene con il Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale.

Ovviamente, al Presidente del Consiglio di disciplina spettano compiti di impulso e di coordinamento, oltre a quelli esplicitamente dettati dal Regolamento.

Così, soprattutto, **spetta al Presidente del Consiglio di disciplina** l'assegnazione dei consiglieri tra i Collegi di disciplina e, si deve ritenere, la ripartizione delle questioni disciplinari tra i vari Collegi di disciplina (nel rispetto dei criteri anzidetti, nel caso di consigliere appartenente alla sezione B dell'albo).

Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale deve far parte di uno dei Collegi di disciplina, perché è titolare della funzione disciplinare al pari degli altri consiglieri e perché la normativa non stabilisce diversamente.

Ogni *Collegio di disciplina* è poi **presieduto** dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, quando siano presenti membri esterni, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Il criterio della minore anzianità di iscrizione (o della minore anzianità anagrafica) vale invece per il componente con

funzioni di segretario (comma 3 dell'art.2 del Regolamento di disciplina). Per la votazioni si ritiene valgano le regole ordinarie.

Pertanto, il Presidente del Consiglio di disciplina farà parte di uno dei Collegi, presiedendolo di diritto, mentre i restanti Collegi di disciplina avranno un proprio "presidente" (*attenzione a non confondere il Presidente del Consiglio di disciplina* – che è l'unico, vero Presidente dell'organismo – *con coloro che sono chiamati a presiedere i vari Collegi di disciplina* : in quest'ultimo caso si può parlare di "presidente del Collegio di disciplina" solo perché una figura di direzione vi deve essere in ogni collegio giudicante, ma avendo cura di non confonderlo col Presidente del *Consiglio* di disciplina).

Riepilogando : vi è un Presidente e un Segretario del Consiglio di disciplina territoriale, cui poi vanno aggiunti un componente con funzioni di presidente e un componente con funzioni di segretario *per ciascun Collegio di disciplina*, escluso quello di cui fanno parte il Presidente ed il Segretario.

Non si tratta quindi, in questo caso, di cariche, ma soltanto di posizioni organizzative (si rammenta, poi, che le riunioni dei Consigli di disciplina devono tenersi separatamente da quelle dei Consigli degli Ordini territoriali).

4) POSSIBILITA' DI RIUNIONI PLENARIE A FINI DI COORDINAMENTO

E' stato domandato se, nel silenzio della legge, sia possibile stabilire – da parte del Presidente del Consiglio di disciplina - riunioni o sessioni plenarie, tra tutti i Collegi e quindi i componenti di un medesimo Consiglio di disciplina territoriale.

Pur con tutte le cautele del caso, si può affermare che una tale eventualità non è espressamente prevista dal Regolamento ma neanche esplicitamente vietata, purché la finalità della riunione di tutte le componenti dell'organismo disciplinare si mantenga nei limiti di un'attività di organizzazione, coordinamento e razionalizzazione dei lavori del Consiglio di disciplina.

Spetterà quindi al singolo Consiglio di disciplina organizzarsi discrezionalmente, nel rispetto di criteri di efficienza e di efficacia dell'attività, anche alla luce del fatto che la normativa assicura al Consiglio di disciplina **autonomia organizzativa**, oltre che piena indipendenza di giudizio (art.2, comma 4, del Regolamento di disciplina).

Non pare invece possibile, per quanto detto sopra sulla composizione dei Collegi di disciplina, una adunanza di tutti i componenti del Consiglio di disciplina per affrontare e decidere una data questione disciplinare (come avviene in altri ambiti del diritto). Di tale avviso si è mostrato nel 2012 il Ministro della Giustizia Paola Severino, affermando che la normativa prevede l'articolazione in Collegi di disciplina "*per evitare che l'intero consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare*".

CONSIDERAZIONI

Questo Consiglio Nazionale è ben consapevole delle difficoltà e delle complicazioni che l'entrata in vigore della riforma delle professioni e delle nuove regole sta imponendo a tutti i Consigli degli Ordini.

Si esprime comunque fiducia nel fatto che, superata la prima fase, di avviamento e istituzione dei nuovi organismi disciplinari, il sistema a regime possa funzionare correttamente e nel pieno rispetto degli obblighi di legge.

Allo scopo il CNI sta attivando tutte le iniziative, compresa la pubblicazione della presente circolare, per agevolare l'attività degli Ordini territoriali e cercare di chiarire tutti i punti controversi della disciplina.

L'Ufficio Legale e il Centro Studi del Consiglio Nazionale sono comunque sin d'ora a disposizione per ogni necessità, qualora vi fossero ancora dei passaggi poco chiari.

Il tutto fermo restando che il Consiglio Nazionale – per il suo ruolo di autorità giurisdizionale di seconda istanza in materia disciplinare – non può previamente pronunciarsi su casi specifici,

pena la violazione di irrinunciabili principi di terzietà ed imparzialità.

In conclusione, si invitano i Consigli degli Ordini ad una rinnovata, attenta lettura delle disposizioni del Regolamento di disciplina datato 23 novembre 2012 (di recente nuovamente trasmesso con la circolare CNI n.269 del 11/09/2013) e alla diffusione dei contenuti della presente circolare tra gli iscritti.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

MC2409Circ